I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

17 marzo 1998

nella causa C-45/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof): Bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG contro Edgar Dietzinger [1]

(Tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali — Fideiussione)

(98/C 166/01)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-45/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesgerichtshof (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG e Edgar Dietzinger, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372 del 31.12.1995, pag. 31), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori M. Wathelet, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 17 marzo 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 2, primo trattino, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali va interpretato nel senso che un contratto di fideiussione stipulato da una persona fisica, la quale non agisca nell'ambito di un'attività professionale, è escluso dalla sfera di applicazione della direttiva quando esso garantisca il rimborso di un debito contratto da un'altra persona la quale agisce, per quanto la concerne, nell'ambito della propria attività professionale.

[1] GU C 95 del 30.3.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

17 marzo 1998

nel procedimento C-387/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea Hovrätt): Procedimento penale contro Anders Sjöberg [1]

(Disposizioni sociali nel settore dei trasporti su strada — Deroga per i veicoli utilizzati dalle autorità pubbliche per servizi pubblici che non fanno concorrenza ai trasportatori professionali — Obbligo per i conducenti di essere muniti di un estratto del registro di servizio)

(98/C 166/02)

(Lingua processuale: lo svedese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-387/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dallo Svea Hovrätt (Svezia) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro Anders Sjöberg, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 13 e 14 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione) composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho

de Almeida, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 17 marzo 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La deroga accordata ai veicoli usati dalle autorità pubbliche per servizi pubblici che non fanno concorrenza ai trasportatori professionali, prevista dall'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, non si applica ai veicoli appartenenti ad un'impresa il cui capitale è detenuto da un'autorità pubblica e che gestisce un servizio di trasporto collettivo di viaggiatori nell'ambito di un contratto che le conferisce, a seguito di una gara d'appalto concorrenziale, un diritto di esclusiva per un periodo limitato.*

2) *L'obbligo — stabilito dall'art. 14, n. 5 del regolamento (CEE) n. 3820/85 — per ciascun conducente adibito ad un servizio di cui all'art. 14, n. 1, di essere munito di un estratto del registro di servizio e di una copia dell'orario di servizio non è adempiuto se l'estratto del registro di servizio riguarda solo il giorno in cui è effettuato il controllo.*

(1) GU C 26 del 25.1.1997.

SENTENZA DELLA CORTE

19 marzo 1998

nel procedimento C-1/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division): The Queen contro Minister of Agriculture, Fisheries and Food, *ex parte:* Compassion in World Farming Ltd (1)

(Artt. 34 e 36 del Trattato CE — Direttiva 91/629/CEE — Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti — Raccomandazione concernente i bovini — Esportazione di vitelli da uno Stato membro che garantisce il livello di protezione previsto dalla Convenzione e dalla raccomandazione — Esportazione in Stati membri che rispettano la direttiva, ma non osservano le norme della Convenzione e della raccomandazione e praticano metodi di allevamento intensivo vietati nello Stato di esportazione — Restrizioni quantitative all'esportazione — Armonizzazione completa — Validità della direttiva)

(98/C 166/03)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-1/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division (Regno Unito) nella causa dinanzi ad essa pendente tra The Queen e Minister of Agriculture, Fisheries and Food, *ex parte:* Compassion in World Farming Ltd, la Corte composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, presidenti di Sezione, G.F Mancini (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 19 marzo 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *L'esame della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, non ha messo in luce elementi atti a inficiarne la validità.*

2) *Uno Stato che abbia attuato la raccomandazione del 1988 concernente i bovini, elaborata al fine di applicare i principi della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, non può basarsi sull'art. 36 del Trattato e, in particolare, su motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di protezione della salute e della vita degli animali che tale articolo comporta, per giustificare restrizioni all'esportazione di vitelli vivi allo scopo di sottrarli ai metodi di allevamento in recinti di legno per vitelli usati in altri Stati membri che hanno attuato la direttiva 91/629/CEE, ma che non applicano detta raccomandazione.*

(1) GU C 46 del 17.2.1996.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, proposto il 2 marzo 1998

(Causa C-63/98)

(98/C 166/04)

Il 2 marzo 1998 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Wouter Wils, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, nell'organizzazione della pesca dei molluschi nel Waddenzee, avendo omesso, in contrasto con la direttiva 79/409/CEE (1), in particolare con gli artt. 2 e 4, nonché con la direttiva 92/43/CEE (2), in particolare con l'art. 6, di adot-